

COMUNE DI VILLADOSE

Provincia di Rovigo

Prot. n. 11351

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2013

Il Comune di Villadose indice il presente bando di concorso per l'anno 2013 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Villadose nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale del 02/04/1996 n. 10, e s. m. i.

Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tuttora interessati all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando pena l'esclusione dalla graduatoria.

1) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

I richiedenti, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale n. 10 del 02/04/1996, e s. m. ed i., da ultimo modificata con L.R. n. 55 del 31 dicembre 2012, art. 13, per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadini italiani;

a bis) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornati in Italia, e loro familiari, ai sensi del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/ce relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";

a quater) titolari dello status di rifugiato di protezione sussidiaria ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/ce recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Villadose, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio/i o parti di essi per i quali il 6 % del valore catastale complessivo sia superiore al 50 % di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore a EURO 24.689,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art.10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
- Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di Euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di Euro 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457.
- Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
- Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
- Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'articolo 7 della L. R.10/96 e successive modifiche.
- Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.
- Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.

I lavoratori emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso devono indicare, quale Comune prescelto, il Comune di Villadose in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

Le domande incomplete ai fini della verifica dei requisiti per l'assegnazione non verranno prese in considerazione e il richiedente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria.

2) CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le graduatorie di assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono formate sulla base dei punteggi assegnati alle seguenti condizioni:

A) Condizioni soggettive:

- 1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento ex GESCAL:
 - 1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni 5: punti 1;
 - 1.2) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni 10: punti 3;
 - 1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10: punti 5;il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex GESCAL;
- 2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: punti 4;
- 3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;
- 4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
- 5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5; ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatori di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore i due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;
- 6) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
- 7) nucleo familiare composto da 5 o più unità: punti 2;
- 8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;

- 9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggono matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2;
- 9bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti;
- 10) condizioni stabilite con deliberazione consiliare n.72 del 07.11.2006, n. 58 del 30.09.2010 e n. 58 del 08.10.2012:
- richiedente intestatario di contratto di locazione registrato, relativo all'alloggio occupato, il cui canone incida in misura superiore al 40% del reddito annuo pro capite quale risulta dall'ultima dichiarazione fiscale: punti 3;
 - richiedente assegnatario di alloggio comunale ottenuto a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto (non per morosità), o ordinanza di sgombero, o senza casa o per grave situazione di anti igienicità: punti 4;
 - persona sola priva di alloggio con problematiche di tipo psico-sociale, documentate dal servizio sociale comunale o dall'ULSS, ma comunque in grado di impegnarsi per il proprio reinserimento sociale e per la quale l'alloggio è condizione indispensabile per la sua realizzazione: punti 4;
 - **Richiedente, con nucleo familiare di almeno di due persone, con residenza anagrafica compresa da oltre 10 anni fino a 15 anni compreso: punti 2**
 - **Richiedente, con nucleo familiare di almeno di due persone, con residenza anagrafica compresa da oltre 15 anni e fino a 20 anni compreso: punti 3**
 - **Richiedente, con nucleo familiare di almeno di due persone, con residenza anagrafica compresa da oltre 20 anni e fino a 25 anni compreso: punti 4**
 - **Richiedente, con nucleo familiare di almeno di due persone, con residenza anagrafica da oltre 25 anni: punti 6**

Le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

Le condizioni di cui al numero 10) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

B) Condizioni Oggettive:

- 1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
- 1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario all'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;
 - 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
 - 1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;
 - 1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;

la condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di

imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;

- 2) situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
- 2.1) abitazione di alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;
 - 2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;
 - 2.2) abitazione in alloggio anti igienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2;
 - 2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.

Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.

2) Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della L.R.10/96, e successive modifiche.

I punteggi verranno attribuiti sulla base di quanto regolarmente dichiarato e allegato alla domanda di assegnazione.

3) MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda in bollo va redatta su apposito modulo disponibile presso il Comune di Villadose (Ufficio Casa). La domanda può anche essere inoltrata tramite posta con Raccomandata A. R.; in tal caso farà fede la data del timbro postale.

4) DOCUMENTI INDISPENSABILI PER ATTESTARE CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI:

- certificato attestante le condizioni di improprietà o di anti igienicità, coabitazione, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio, rilasciato dall'autorità competente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per coloro che intendono sposarsi entro un anno o comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio (da rendere sul modello di domanda);

- certificato che attesti la presenza di handicappati o di anziani non autosufficienti nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti;
- dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare attestante la condizione di lavoratore emigrato che intende rientrare in Italia ed indicante come Comune prescelto il Comune di Villadose;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il versamento ex GESCAL oppure licenziamento o la cassa integrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il provvedimento ingiuntivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo di dipendente che fruisce di alloggio di servizio.

La dichiarazione deve essere consegnata e sottoscritta davanti a dipendente comunale addetto o spedita firmata e corredata della fotocopia di un documento d'identità valido del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000).

5) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Comune di Villadose – Ufficio Casa - corredate dai documenti previsti al precedente punto 4) entro il **26/10/2013** per i richiedenti residenti in Italia ed entro il **10/11/2013** per i richiedenti emigrati all'estero.

6) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando, il Comune di Villadose, renderà pubblica la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero ne verrà data notizia a mezzo raccomandata.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune, potranno inoltrare opposizione alla commissione per l'assegnazione alloggi. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di Villadose -Ufficio Casa-.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini dei ricorsi, il Comune di Villadose trasmetterà i ricorsi presentati unitamente alla graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'articolo 6 L.R. n.10/1996, che provvederà a decidere sul ricorso medesimo sulla base dei documenti acquisiti e allegati al ricorso. Per gli emigrati all'estero il predetto termine è elevato a 45 giorni dalla data di invio della raccomandata. La graduatoria definitiva, esperite le priorità previste dalla L.R. n. 10/1996 art. 5 comma 4, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata con bando ai sensi dell'articolo 3 L.R. n. 10/1996, e successive modifiche.

In ogni caso ai sensi dell'art.3 comma 2 la validità della graduatoria definitiva non pur essere superiore ai due anni successivi alla pubblicazione.

7) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Comune sulla base della graduatoria definitiva e deve tenere conto:

- a) dei metri quadrati di superficie utile di ciascun alloggio;
- b) della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Non potrà essere assegnato un alloggio di superficie superiore a quanto stabilito dall'art. 9 comma 3, L.R. 10/1996.

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 2 L.R. n. 10/1996, il Dirigente dovrà sospendere la consegna e trasmettere la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione di cui al precedente punto 6).

Sulla base delle determinazioni assunte dalla commissione si adotteranno i provvedimenti consequenziali.

L'assegnazione di alloggio e gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla graduatoria, l'annullamento dell'assegnazione e la decadenza dell'assegnazione saranno comunicati agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R.

Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all'art. 18, comma 1, lett.a) e b) L.R.n. 10/96 in proporzione al numero di aspiranti assegnatari collocati nelle aree medesime (L.R.n.18/2006, art.14).

8) MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 10/1996, viene applicato con le modalità previste dalla stessa e successive modifiche.

Al presente bando vengono applicate le disposizioni previste dal D. Leg.vo n.193/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Villadose li, 26.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-CASA
Geom. Francesca BELLAN



